



STATUTO

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione e Sede

E' costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, della legge n.383 del 2000, dell'art. 36 del Codice Civile e della normativa in materia, un'Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro denominata Associazione T.A.C.U.S. Arte – Integrazione – Cultura, di seguito semplicemente Associazione. L'acronimo T.A.C.U.S sta ad indicare i principi guida dell'Associazione, ovvero, Territorialità, Accessibilità, Cultura, Uguaglianza/Unione e Solidarietà. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Verrà inserita una notifica in calce al presente statuto.

L'Associazione ha sede legale in Palermo (PA), Via Erice, 63. La suddetta ha la facoltà di istituire delegazioni, rappresentanze, sezioni distaccate e sedi secondarie in Italia e all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla stessa, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'Assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento dell'ente morale.

Art. 2 – Regolamento e Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione, non espressamente regolati dallo Statuto o dalla legge, sono disciplinati da un apposito Regolamento Generale che conterrà tutti i regolamenti Settoriali.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi a Codice Civile. Lo statuto vincola i soci dell'Associazione all'approvazione, all'osservanza dello stesso e del relativo Regolamento Generale. Esso costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 3 – Logo

Il logo dell'Associazione è composto da due quadrilateri stilizzati e sovrapposti, recanti una figura antropomorfa stilizzata, inserita a fianco al nome T.A.C.U.S. Arte – Integrazione – Cultura. Il quadrilatero in primo piano è di colore bianco con bordo e scritta nera; il quadrilatero in secondo piano è di colore nero con bordo bianco. I colori di sfondo e della scritta del logo possono variare in base ad esigenze grafiche. *Modifiche apportate in data maggio 2019

Titolo II – Oggetto sociale e finalità

Art. 4 – Principi e finalità

L'Associazione è senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale, non violenta, laica e ispirata ai

valori della legalità; promuove e persegue il fine di promozione e di utilità sociale. L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo primario dell'Associazione è l'integrazione sociale di soggetti diversamente abili e/o svantaggiati, attraverso la tutela e la promozione dei beni culturali. Come recita l'art. 3 della Costituzione italiana "*tutti i cittadini hanno uguale dignità e sono uguali davanti alla legge senza distinzione..., di condizioni personali ...*". L'Associazione per il perseguimento del suo scopo primario fa riferimento agli art. 27 della Legge 118/71 e art. 8 della Legge 104/92, in cui si specifica l'inserimento e l'integrazione sociale della persona diversamente abile come garantito dall'art. 1 della Legge 104/92.

Le finalità che l'Associazione, inoltre, si propone sono: promozione dei diritti alla tutela sociale e delle diversità intese come risorsa; integrazione tra soggetti abili e diversamente abili attraverso la ricerca, la promozione, la tutela, la gestione e la valorizzazione (e ove necessario il recupero) culturale e del patrimonio storico, artistico, architettonico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali; attuazione dei diritti fondamentali per le pari opportunità, dei principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di pari dignità sociale e di pluralismo culturale; sviluppo delle attitudini, delle capacità e della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che ne impediscono l'attuazione; diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali; sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica; tutela dei diritti dei consumatori ed utenti, nonché sensibilizzazione e valorizzazione delle produzioni artigianali, del mercato equo e solidale, della finanza etica; favorire l'aggregazione, la collaborazione, la solidarietà e lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione dei suoi soci, alla vita civile, sociale e culturale; assistenza volontaria dei soggetti svantaggiati; conseguimento di altri scopi di promozione sociale; coordinamento e sostegno ad enti, nazionali ed internazionali, dalle analoghe finalità e con le strutture competenti al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica; collaborare con enti pubblici e privati e con Associazioni di promozione sociale e di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 5 – Attività ed iniziative

L'Associazione provvederà al perseguimento delle finalità attraverso iniziative e attività, elencate in via esemplificativa: a carattere culturale (tavole rotonde, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, seminari, istituzione di mediateche, rassegne, mostre, convegni, presentazioni, fiere, manifestazioni, proiezioni video, cineforum); a carattere musicale e teatrale (produzioni musicali, concerti, rappresentazioni teatrali); sportive per sviluppare e promuovere l'espressione corporea; per il tempo libero a carattere ludico e di animazione sociale (giochi all'aperto, di ruolo, cosplay, feste animate); di aggregazione/integrazione, di educazione alla pace, interculturali, (feste, cene sociali, gite, soggiorni, incontri tematici, passeggiate, ecc.); per il miglioramento delle capacità cognitive e comportamentali come servizi di studio e tutoring; la produzione e diffusione di prodotti artigianali, di pubblicazioni e materiali, editoriali e multimediali (materiali audiovisivi, libri, guide, giornali, riviste, siti di informazione, ecc.) ai fini di informare e sensibilizzare sui temi della disabilità, dell'integrazione, dei diritti fondamentali quali uguaglianza e legalità; corsi e stage formativi; qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità sociali.

Titolo III – Il Socio

Art. 6 – Ammissione ed Adesione

Sono ammesse all'Associazione le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e s'impegnano per la realizzazione delle stesse.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda, in forma scritta o telematica al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condivisione delle finalità e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e il Regolamento. All'atto dell'ammissione il richiedente si impegna al versamento della quota sociale annuale, a specificare le proprie complete generalità, presentando regolare documento di riconoscimento e, ove richiesto, documentazione integrativa.

Il Consiglio Direttivo procederà a deliberare l'accettazione dei soci e ad iscriverli nel Libro dei Soci secondo le norme deliberate dallo stesso. Il diniego va motivato. Per i minorenni o chi è impossibilitato alla firma, la domanda di ammissione sarà firmata da un rappresentante legale o da chi ne fa le veci.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso. L'adesione comporta, inoltre, per il socio maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – Tipologie di soci

Ci sono sette categorie di soci:

- **Soci Fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo e il presente statuto;
- **Soci Ordinari:** coloro che versano la quota di iscrizione annuale, partecipano attivamente e usufruiscono a vario titolo dei servizi prestati dall'Associazione;
- **Soci Junior:** i minori di 14 anni che, sotto tutela del genitore o di chi ne fa le veci, versano la quota di iscrizione annuale ridotta nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, partecipano attivamente e usufruiscono a vario titolo dei servizi prestati dall'Associazione;
- **Soci Sostenitori:** coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, anche in diverse frazioni e periodi dell'anno sociale;
- **Soci Benemeriti:** sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione;
- **Soci Collettivi:** associazioni, comitati, Onlus, associazioni di promozione sociale, enti e ogni altro tipo di organizzazione italiana ed estera con finalità affini e non contrastanti con il presente statuto; i soci collettivi conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale;
- **Soci Volontari:** coloro che ne facciano richiesta, presentando documentazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, che abbiano versato la quota associativa e che vengano giudicati idonei per lo svolgimento dell'attività di volontariato in seno all'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Art. 8 – Diritti e doveri

I Soci hanno diritto di:

- Partecipazione alle assemblee con voto deliberativo;

- Essere eletti alle cariche sociali;
- Partecipare alla vita associativa;
- Ricevere una copia dello Statuto, del Regolamento, della Carta dei Servizi e ad una Tessera associativa, da esibire come da Regolamento.

I Soci hanno il dovere di:

- Rispettare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione;
- Rispettare norme di comportamento tali da non compromettere, né arrecare danno o pregiudizio a soci, Associazione e alle relative attività, direttamente o indirettamente;
- Corrispondere la quota associativa ed eventuali contributi straordinari nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Cessazione ed esclusione

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento (entro 60 gg. dalla data di scadenza della quota associativa) comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. In caso di mancata disdetta, il socio sarà tenuto a versare ugualmente la quota sociale per l'anno successivo in quanto essa rappresenta tacito rinnovo. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi, incorre nelle seguenti sanzioni:

- Richiamo verbale;
- Ammonizione scritta;
- Sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
- Radiazione con deliberazione del Direttivo e dell'Assemblea. L'esclusione ha effetto dal tredicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

I provvedimenti, ai punti di cui sopra, sono adottati dal Consiglio Direttivo e, ad esclusione del richiamo verbale, necessitano di ratifica del Presidente. Non è ammesso ricorso contro il provvedimento del Consiglio Direttivo. Viene comunque fatta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui sia stata notificata la deliberazione. Qualora l'associato escluso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Il socio radiato non può chiedere di essere riammesso all'Associazione prima di due anni e solo dopo delibera del Consiglio Direttivo. Al socio recedente o radiato e ai familiari del socio deceduto non è concesso richiedere il rimborso, totale o parziale, di eventuali quote versate, relative all'anno in corso o ad anni precedenti, per il quale non è ammesso ricorso.

Titolo IV – Organi dell'Associazione

Art. 10 – Organi e cariche

Gli organi e le cariche dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci; Consiglio Direttivo; Presidente; Vicepresidente; Segretario.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Capo I – L'Assemblea

Art. 11 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata e presieduta, almeno una volta all'anno, dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 – Convocazione

La convocazione all'Assemblea avviene tramite comunicazione a tutti i soci, almeno 10 giorni prima del giorno fissato, contenente l'indicazione del giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e ordine del giorno.

Art. 13 – Funzioni

L'Assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere i membri del Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Validità

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la loro qualità e quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata con la metà più uno dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 15 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. Il verbale è custodito presso la sede legale dell'Associazione o altra sede stabilita dal Consiglio Direttivo.

Capo II – Il Consiglio Direttivo

Art. 18 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 8 (otto) membri, tra cui i soci fondatori, eletti dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni da parte di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente deve

convocare l'Assemblea per nuove elezioni. In ogni caso i nuovi consiglieri sostitutivi scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 19 – Convocazione e Validità

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 – Funzioni

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri le cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; assume tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, nonché l'assunzione eventuale di lavoratori dipendenti; gestisce ed amministra convenzioni e rapporti con altri enti; provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. È compito del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Capo III – Il Presidente

Art. 21 – Nomina e Funzioni

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrono motivi d'urgenza e si obbliga a riferire allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento; garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Direttivo.

Capo IV – Altre cariche

Art. 22 – Il Vicepresidente e il Segretario

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Titolo V – Patrimonio e bilancio

Art. 23 – Risorse economiche

Il Patrimonio dell'Associazione costituito sarà investito esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità associative, delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Esso è costituito dai beni elencati nel libro inventari dell'Associazione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione tra gli associati a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote e contributi, ordinari ed eventualmente straordinari, degli associati; quote di eventuali diverse categorie di associati quali i benemeriti o i sostenitori; eredità, donazioni e legati; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinati ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione; contributi delle pubbliche amministrazioni, statali e parastatali, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere, nonché contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e/o di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, inseriti in apposita contabilità separata come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D.L. n. 460/97, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di persona delegata, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Quota associativa

La quota sociale è prevista e stabilita dagli organi amministrativi; è annuale ed ha validità a partire dalla data di iscrizione. La quota è sempre nominativa, non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio prima dei due anni trascorsi, non può essere sottoposta ad esecuzione, pegno o altro vincolo a favore di terzi ed è restituibile solo ed esclusivamente in caso di reiezione della domanda di ammissione a socio.

La quota associativa con clausola di tacito rinnovo è rinnovabile entro 40 gg. dalla data di scadenza dell'iscrizione. La mancata comunicazione di recesso comporta il pagamento della quota per il successivo anno sociale. Il mancato pagamento, entro i termini stabiliti, comporta una sanzione pari ad 1/6 della quota sociale. Nel caso in cui non si provveda al pagamento il Direttivo potrà ricorrere

alla radiazione del socio.

Art. 25 – Gestione

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene l'inventario patrimoniale e tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. I soci ammessi e regolarmente iscritti possono presentare preventivi alternativi che saranno valutati dal Direttivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere redatto entro il 15 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale ed approvato entro 45 giorni. Le attività particolari possono evidenziarsi in modo separato nello schema del bilancio.

Titolo VI – Convenzioni

Art. 26 – Delibere, stipule e attuazioni delle convenzioni

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi e/o riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti, pubblici e privati, che operano nel medesimo ambito o con finalità affini, per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Le convenzioni tra l'Associazione e Terzi sono accettate con delibera del Direttivo che autorizza il Presidente, o un suo delegato, a compiere tutti gli atti necessari alla stipula. Copia di ogni convenzione è custodita, con cura del Presidente, nella sede dell'Associazione o altra stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Rapporti con terzi, pubblici e privati

L'Associazione è dotata di un codice fiscale numerico da utilizzare nei rapporti con i terzi. L'Associazione può avvalersi dell'opera di dipendenti e/o di collaboratori di lavoro autonomo, incluse le figure, che a norma di legge, sono previste nel mercato del lavoro, nei limiti della sua capacità finanziaria ed economica. Le modalità di nomina, il contratto, la pianta organizzativa ove necessaria, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dal Direttivo, facendo riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Il contratto di collaborazione previa approvazione del Direttivo è firmato dal Presidente. I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la RC verso terzi.

Titolo VII – Clausola compromissoria

Art. 28 – Controversie

Per la composizione delle controversie che possono sorgere tra i soci, nonché tra l'Associazione ed i soci, e che il Direttivo non avesse potuto dirimere, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a dirimere la controversia ad un collegio di tre arbitri, nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, il Presidente del tribunale del Foro di Palermo. I membri che compongono il collegio arbitrale sono scelti tra i non aderenti all'Associazione. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l'arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro. Le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono

vincolanti per le parti anche se solo uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale. Nel caso in cui non si raggiungesse un accordo tra le parti è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria che fa capo al tribunale di Palermo. In caso di controversie tra l'Associazione e terzi, eventuali spese legali saranno imputate all'Associazione solo se soccombente. Nel caso di controversie tra soci o tra soci e terzi, eventuali spese legali saranno imputabili all'Associazione solo ed esclusivamente nel caso in cui il socio soccombente dimostri al di là di ogni ragionevole dubbio, di aver agito in nome e per conto dell'Associazione stessa.

Art. 29 – Scioglimento

Quando lo scopo dell'Associazione si sarà esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio sarà divenuto insufficiente, si può provvedere alla trasformazione dell'Associazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà dei fondatori ai sensi dell'art. 28 del Codice Civile. In caso di scioglimento dell'Associazione, secondo l'art. 27 Codice Civile, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione Onlus o a fini di utilità sociale decisa in sede di Assemblea straordinaria. Dichiarata l'estinzione dell'Associazione, ai sensi dell'art. 29 del Codice Civile, sarà vietato agli amministratori compiere nuove operazioni.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di tutti i soci iscritti all'Associazione aventi diritto di voto in Assemblea straordinaria, che votano con doppia maggioranza dei soci presenti, e del Consiglio Direttivo che vota con maggioranza di due terzi.

Art. 30 – Norme di chiusura

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto e non inserito all'interno del Regolamento Generale dell'Associazione, detta specificatamente regole e comportamenti, valgono le norme di legge vigenti in materia.